

Corte di Appello di Venezia

S. Marco 3978 - C.A.P. 30100 - Tel. 041/5217647-644 PRESIDENZA

Prot.1321/1/U.

Venezia, 11/08/2021

Alle Cancellerie delle Sezioni penali della Corte ai Presidenti delle Sezioni penali al Procuratore generale al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia e, p.c., ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto

OGGETTO: Trattazione autunnale delle udienze dei procedimenti penali d'appello

L'art.7 del decreto-legge 105/2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 la disciplina del processo in assenza contenuta nell'art. 23-bis dl 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020, applicata finora.

Tuttavia per la sovrapposizione della sospensione feriale dei termini, che avrebbe reso difficilmente praticabile il rispetto di quelli previsti per la richiesta di trattazione orale o per il deposito delle conclusioni, quantomeno per le udienze già fissate nella prima parte del mese di settembre, il comma 2 dell'art. 7 ha previsto che per i procedimenti per i quali <u>l'udienza di trattazione è fissata tra il 01/08/2021 e il 30/09/2021</u> la disciplina eccezionale in assenza (art. 23-bis, commi 1-4 e 7) non trova applicazione.

Conseguentemente, sentiti i Presidenti delle Sezioni penali:

- 1) tutti i processi con udienza di trattazione fissata tra il 01/08/2021 e il 30/09/2021, anche se provenienti da differimento con udienza in assenza, saranno trattati in presenza, secondo il rito ordinario pre-covid; conseguentemente il difensore, nel caso di rito non camerale, dovrà partecipare all'udienza altrimenti provvedendo a nomina di sostituto ex art. 102 cod. proc. pen.; le udienze potranno essere celebrate a porte chiuse; la partecipazione degli imputati detenuti avverrà se possibile da remoto (art. 23, comma 4, non 'sospeso'); non potranno essere depositate fuori udienza conclusioni o note spese scritte;
- 2) a tutti i processi con udienza di trattazione fissata <u>tra il 01/10/2021 e il 31/12/2021</u> si applicherà la disciplina del giudizio in assenza; conseguentemente, per tali processi le richieste di trattazione orale (anche da parte dell'imputato a mezzo del difensore), dovranno essere depositate, entro il <u>termine perentorio</u> di quindici giorni <u>liberi</u> prima dell'udienza; anche per il deposito delle conclusioni scritte (comprensive delle eventuali note spese) troveranno applicazione i prescritti termini (10 giorni prima dell'udienza per il procuratore generale, cinque giorni per le parti private).

Chiedo la cortese e preziosa collaborazione dei Consigli dell'Ordine per la diffusione agli iscritti.

Carriber